



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

RIUNIONE DELLA C.A.F. LUNEDI' 24.1.2005 – INIZIO ORE 15,00

- 1) Reclamo UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI** avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta al calciatore Bachini Jonathan a seguito di proprio deferimento, per violazione dell'art. 2.1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004)
- 2) “ calciatore BACHINI Jonathan** avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del CONI per violazione dell'art. 2.1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004)
- 3) “ calciatrice BAGLIERI Francesca** avverso la sanzione della squalifica per anni 2 inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione dell'art. 2.1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Femminile – Com. Uff. n. 30 del 17.11.2004)
- 4) “ A.S. SCUOLA CALCIO MOSAICI 2001** avverso decisioni merito gara Mosaici 2001/Studentesca Armerina del 4.11.2004, la penalizzazione di n. 1 punto in classifica, l'ammenda di € 150,00 e l'inibizione fino al 2.1.2005 inflitta al Sig. Monastra Domenico (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 19 del 2.12.2004)
- RIUNITI I RECLAMI N. 1-2** visti i motivi di appello **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il reclamo della Procura Antidoping e ritenuto fondato il motivo del calciatore in ordine alla applicabilità della attenuante di cui all'art. 18.5.2 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C., ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Bachini Jonathan in anni 1 di squalifica; **RESPINGE** nel resto l'appello proposto dal calciatore
- PARZIALMENTE ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera e ridetermina la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Baglieri Francesca in anni 1
- PARZIALMENTE ACCOLTO**, annulla le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica, dell'ammenda di € 150,00 e dell'inibizione inflitta al Sig. Monastra Domenico; conferma la sanzione della perdita della gara per 0-3

5) Reclamo A.S. SORA

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del campionato in corso, inflitta a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione al punto 13 del Com. Uff. n. 180 del 3.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004)

6) “ Pol. ROSETANA CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti nella classifica del campionato in corso, inflitta a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione al punto 13 del Com. Uff. n. 180 del 3.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004)

7) “ S.S. INTERFRATTESE

ACCOLTO, e per l'effetto annulla la decisione della Commissione Disciplinare ripristinando la decisione del Giudice Sportivo che infliggeva alla società Virtus Baia la sanzione della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3

avverso decisioni merito gara Interfrattese/Virtus Baia del 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 51 del 10.12.2004)

8) “ F.C. MONTE ANTICO

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F.

avverso decisioni merito gara Pian del Bichi/Monte Antico del 31.10.2004, la penalizzazione di n. 1 punto in classifica e l'ammenda di € 55,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 23 del 10.12.2004)

9) “ A.C. CODOGNO 1908

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera per tardività del reclamo della società Pantigliate proposto alla Commissione Disciplinare, ripristinando il risultato conseguito sul campo, della gara a fianco indicata per 0-1

avverso decisioni merito gara Pantigliate/Codogno 1908 del 28.11.2004 e la sanzione dell'ammenda di € 130,00 inflitta ad essa reclamante (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)

10)Reclamo A.S.D. GIARDINI NAXOS

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2008 inflitta al calciatore Marinello Giuseppe (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 34 del 25.11.2004)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per un nuovo esame di merito

11) “ U.S. UBOLDESE

avverso le sanzioni della squalifica fino al 30.11.2006 inflitta ai calciatori Boschetto Moreno e Porcella Corrado e dell'ammenda di € 250,00 inflitta ad essa reclamante (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)

INAMMISSIBILE, ex art. 33 comma 1 C.G.S.